Conto corrente con la posta

Anno 70° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 24 novembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 273 DEL 24 NOVEMBRE 1939-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Istituto per il credito navale:** Obbligazioni « Serie speciale 5 % », obbligazioni 6,50 % (Serie ordinaria - 1ª emissione), ed obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione Generale). — Elenco dei titoli sorteggiati nella estrazione del 15 novembre 1939-XVIII e nelle precedenti estrazioni non ancora presentati pel rimborso - Distruzione di titoli.

(5088)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 12 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 243.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Domozè Barachi, buluc basci del XII battaglione indigeni, 4ª compagnia. — Comandante di una squadra mitraglieri riusciva ad occupare e mantenere saldamente una posizione importante. Ferito, restava al suo posto incitando i suoi ascari e dando prova di fermezza e di spirito di sacrificio. — Uorchié Micael, 12 luglio 1936-XIV.

Gemè Mohamud, muntaz (40499) del XII battaglione indigeni, 4ª compagnia (*alla memoria*). — Comandante di reparto salmerie durante un improvviso combattimento, con sprezzo del pericolo, riusciva a condurre al sicuro i quadrupedi affidatigli. Colpito a morte, incitava fino agli ultimi istanti, con nobili parole, i dipendenti a compiere il dovere. — Uorchié Micael, 12 luglio 1936-XIV.

Hagos Gherenchiel, ascari del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Ferito, mentre arditamente si lanciava all'assalto, continuava il fuoco, incitando i compagni. Colpito una seconda volta cadeva eroicamente. — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Ibrahim Mohamed, ascari (72676) del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Porta ordini, visto cadere ferito il suo capitano, si lanciava generosamente in soccorso, cadendo colpito a morte. — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Iosef Mesenghiè, ascari del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Facente parte di una pattuglia avanzata, attaccava con ammirevole slancio il nemico. Ferito gravemente continuava a battersi fino all'estremo delle forze. — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Ismail Gemè, ascari del XII battaglione indigeni, 4ª compagnia. — In aspro combattimento, era fra i primi a lanciarsi all'assalto; ferito gravemente continuava a sparare, dando prova di fermezza e senso del dovere. — Uorchié Micael, 12 luglio 1936-XIV.

Naffiò Alì, muntaz (61635) del IV battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Abile tiratore di mitragliatrice, per tutta la durata di un combattimento dimostrò audacia e calma. Inflisse gravi perdite al nemico finchè cadde eroicamente colpito a morte. — Dennebà, 1-2 giugno 1936-XIV.

Ogbazien Minniò, ascari (77513) del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*). — In aspro combattimento era tra i primi nell'assalto. Ferito a morte continuava a sparare, incitando i compagni, fino all'estremo delle forze. Nobile esempio di virtù militari. — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Saleh Mohamed Alì, ascari (78284) del XII battaglione indigeni, 4ª compagnia (*alla memoria*). — Ferito gravemente in combattimento, rifiutava le cure. Trasportato all'ospedale decedeva poche ore dopo. Esempio di abnegazione e di attaccamento al dovere. — Uorchié Micael, 12 luglio 1936-XIV.

Sefat Cubrom, ascari del XII battaglione indigeni, 4ª compagnia. — Ferito in combattimento restava al suo posto eplicando il suo compito di porta-treppiedi con spirito di sacrificio e alto sentimento del dovere. — Uorchié Micael, 12 luglio 1936-XIV.

Techestè Uoldù, ascari (77013) del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*). — In aspro combattimento era tra i primi nell'assalto. Ferito a morte continuava a sparare, incitando i compagni, fino all'estremo delle forze. Nobile esempio di virtù militari. — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

Teclè Zeresghi, ascari (63357) del IV battaglione indigeni, 3ª compagnia (*alla memoria*). — Porta ordini, si distingueva in combattimento per ardire, slancio e sprezzo del pericolo. Colpito a morte dicevasi lieto di offrire la vita alla Patria. — Dennebà, 1-2 giugno 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Aptè Uoldegherghis, buluc basci (31206) del XII battaglione indigeni. — Comandante di pattuglia avanzata, respingeva con slancio e bravura l'attacco di un forte nucleo avversario. Catturava armi e munizioni, confermando le sue doti di soldato valoroso. — Uorchié Micael, 11-13 luglio 1936-XIV.

Asfahà Iabù, ascari del IV battaglione indigeni, reparto comando. — In combattimento si distingueva per calma ed ardire. Disimpegnava vari incarichi, dando prova di capacità, sprezzo del pericolo, ed attaccamento al dovere. — Dennebà, 1-2 giugno 1936-XIV.

Berhane Tesfamariam, ascari (60711) del IV battaglione indigeni, reparto comando. — In combattimento si prodigò con slancio, entusiasmo e valore. Disimpegnò vari incarichi assolvendoli con capacità ed alto senso del dovere, confermando le sue doti di soldato valoroso e fedele. — Dennebà, 1-2 giugno 1936-XIV.

Berhè Ghebrè, ascari (81379) del IV battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Si distinse durante un combattimento, per slancio, ardimento e sprezzo del pericolo, finchè cadde ferito — Dennebà, 1-2 giugno 1936-XIV.

Fessahaiè Zuoldai, ascari (63981) del IV battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Si distinse durante un combattimento per slancio, ardimento e sprezzo del pericolo, finchè cadde ferito. — Dennebà, 1-2 giugno 1936-XIV.

Hailemariam Uoldemeriet, ascari (63244) del IV battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Si distinse durante un combattimento per slancio, ardimento e sprezzo del pericolo, finchè cadde ferito. — Dennebà, 1-2 giugno 1936-XIV.

Hailù Amennat, muntaz della 11ª brigata indigeni, compagnia comando. — Porta ordini, dimostrava in combattimento sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere. Scontratosi, nell'adempimento del suo compito, con un nucleo avversario, lo fugava, inseguendolo per lungo tratto. — Uaiù, 2 giugno 1936-XIV.

Mohamed Iussuf, buluc basci (34745) del XII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Offertosi volontariamente quale comandante di pattuglia, ricacciava da una posizione dominante un forte nucleo avversario che infliggeva perdite. Confermava le sue doti di soldato valoroso e capace. — Uorchié Micael, 11-12 luglio 1936-XIV.

(4264)

Regio decreto 12 dicembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 1º agosto 1939-XVII, registro 6 Africa Italiana, foglio 247.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Andemariam Nablise, sciumbasci (9012) del XVII battaglione indigeni, 3ª compagnia. — Assumeva d'iniziativa il comando di un plotone, il cui ufficiale era stato gravemente ferito e benchè dolorante, si lanciava arditamente all'assalto di numerosi nuclei ribelli, travolgendoli. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Gaim Ghermedin, buluc basci (42324) del XVII battaglione indigeni, 2ª compagnia. — Comandante di buluc, alla testa dei suoi uomini, incurante del vivo fuoco nemico, raggiungeva gli obiettivi assegnatigli dimostrando capacità e coraggio. Avvertito che altro buluc era attaccato sul fianco da nuclei ribelli, non esitava a lanciarsi contro di essi, respingendoli. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Nurò Ibrahim, ascari (21893) del III battaglione arabo-somalo, plotone comando. — Alla testa di un piccolo nucleo di ascari, in aspro e lungo combattimento, riusciva a trattenere l'avanzata del nemico in forze. Con arditi contrattacchi gli procurava gravi perdite. Ferito gravemente, continuava a combattere per più ore, dando esempio di indomito coraggio ed alto senso del dovere. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

Soquar Lubsu, sciumbasci (15503) del XXI battaglione indigeni, 1ª compagnia (*alla memoria*). — Graduato valoroso, durante un attacco era di esempio alla compagnia per sprezzo del pericolo e slancio offensivo. Colpito a morte, cadeva eroicamente sul campo. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA.

Abdù Alì, ascari (18347) del III battaglione arabo-somalo, plotone comando. — In aspro combattimento contro nemico superiore di numero, si distinse per coraggio ed aggressività, respingendo, in ripetuti contrattacchi, nuclei ribelli. Successivamente riuscì a ristabilire il collegamento con un reparto avanzato, attraversando una zona fortemente battuta ed insidiata da elementi avversari. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

Abdullai Alì, ascari (32639) del III battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Attendente, alla testa di un nucleo di gregari, si lanciava arditamente all'assalto di forti nuclei nemici, fugandoli. Nell'ulteriore sviluppo dell'azione, dava nuove prove di slancio e valore. — Segarè, 21-22 luglio 1936-XIV.

Abrahà Tirfè, muntaz del XXI battaglione indigeni. — Di fronte ad improvviso attacco di un nucleo avversario sul fianco del battaglione, prontamente e d'iniziativa, con pochi compagni, si lanciava all'assalto fugando il nemico. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Abranos Biluò, buluc basci (53891) del XXI battaglione indigeni. — Di fronte ad improvviso attacco di un nucleo avversario sul fianco del battaglione, prontamente e d'iniziativa, con pochi compagni, si lanciava all'assalto fugando il nemico. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Berhè Aregani, buluc basci del XXI battaglione indigeni. — Di fronte ad improvviso attacco di un nucleo avversario sul fianco del battaglione, prontamente e d'iniziativa, con pochi compagni, si lanciava all'assalto fugando il nemico. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Destà Ogbacristos, sciumbasci capo del XVII battaglione indigeni, reparto comando. — Graduato a disposizione del comando di battaglione, di iniziativa, insieme a pochi porta ordini, si lanciava contro gruppi di ribelli appostati in un caseggiato e li poneva in fuga. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Ereg Culmie, ascari (23086) del III battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — Si distinse per valore e coraggio nell'assalto di posizioni nemiche saldamente difese. Successivamente contribuì efficacemente a ricacciare l'avversario che minacciava il ripiegamento di nostri reparti. Per meglio colpire il nemico si espose in zone fortemente battute. Esempio di tenacia e sprezzo del pericolo. — Segarè, 21-23 luglio 1936-XIV.

Gheremariam Cassà, sciumbasci del XVIII battaglione indigeni, 1ª compagnia. — Comandante di plotone, lo guidava, in combattimento, con perizia e valore, infliggendo perdite al nemico, e costringendolo alla fuga. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Gherenchiel Ogbainas, ascari del XXI battaglione indigeni. — Di fronte ad improvviso attacco di un nucleo avversario sul fianco del battaglione, prontamente e d'iniziativa, con pochi compagni, si lanciava all'assalto fugando il nemico. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Gherezghier Chidanè, ascari del XXI battaglione indigeni. — Di fronte ad improvviso attacco di un nucleo avversario sul fianco del battaglione, prontamente e d'iniziativa, con pochi compagni, si lanciava all'assalto fugando il nemico. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Hagos Areganè, muntaz del XXI battaglione indigeni. — Di fronte ad improvviso attacco di un nucleo avversario sul fianco del battaglione, prontamente e d'iniziativa, con pochi compagni, si lanciava all'assalto fugando il nemico. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Indetà Uoldesillase, ascari del XXI battaglione indigeni. — Di fronte ad improvviso attacco di un nucleo avversario sul fianco del battaglione, prontamente e d'iniziativa, con pochi compagni, si lanciava all'assalto fugando il nemico. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Ismail Magan Ussen, ascari (20941) del III battaglione arabo somalo, 4ª compagnia. — Rifornitore, si distingueva in combattimento per sprezzo del pericolo ed entusiasmo. Incurante del fuoco avversario, animava ed incitava i compagni, dando esempio di virtù militari. — Segaré, 21 luglio 1936-XIV.

Mohamed Iusuf, ascari del III battaglione arabo-somalo, plotone comando. — In aspro combattimento contro nemico superiore di numero, si distinse per coraggio ed aggressività, respingendo, in ripetuti contrattacchi, nuclei ribelli. Successivamente, riuscì a ristabilire il collegamento con un reparto avanzato, attraversando una zona fortemente battuta ed insidiata da elementi avversari. — Segaré, 21 luglio 1936-XIV.

Mohamed Mussa, ascari (16434) del III battaglione arabo-somalo, plotone comando. — In aspro combattimento contro nemico superiore di numero, si distinse per coraggio ed aggressività, respingendo, in ripetuti attacchi, nuclei ribelli. Successivamente riuscì a ristabilire il collegamento con un reparto avanzato, attraversando una zona fortemente battuta ed insidiata da elementi avversari. — Segaré, 21 luglio 1936-XIV.

Seium Tuoldé, muntaz del XXI battaglione indigeni. — Di fronte ad un improvviso attacco di un nucleo avversario sul fianco del battaglione, prontamente e d'iniziativa, con pochi compagni, si lanciava all'assalto fugando il nemico. — Debra Sina, 29 settembre 1936-XIV.

Ussen Abdullai Omar, ascari (3105) del III battaglione arabo-somalo, 4ª compagnia. — Conducente, in aspro combattimento, affidava il quadrupede ad un compagno e lanciavasi arditamente nella lotta, distinguendosi per valore e sprezzo del pericolo, finchè cadeva gravemente ferito. — Segaré, 21 luglio 1936-XIV.

Ussen Erzi, ascari (19904) del III battaglione arabo-somalo, 3ª compagnia. — In servizio di esplorazione, si distingueva nello snidare elementi nemici occultati in terreno insidioso. Successivamente si impegnava in accanita lotta, sventando una minaccia di infiltrazione nemica. — Segaré, 21-22 luglio 1936-XIV.

Ussen Mohamed, ascari (18684) del III battaglione arabo-somalo, plotone comando. — In aspro combattimento contro nemico superiore di numero, si distinse per coraggio ed aggressività, respingendo, in ripetuti attacchi, nuclei ribelli. Successivamente riuscì a ristabilire il collegamento con un reparto avanzato, attraversando una zona fortemente battuto ed insidiata da elementi avversari. — Segarè, 21 luglio 1936-XIV.

(4266)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939-XVII, n. **1696**.
Disciplina della produzione dei saponi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, convertito in legge 10 gennaio 1938-XVI, n. 79, contenente norme sulla disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 1° dicembre 1939-XVIII, tutte le aziende produttrici a qualsiasi titolo delle materie grasse sotto elencate dovranno denunciare mensilmente alla Confederazione fascista degli industriali, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, i quantitativi delle materie stesse fabbricati nel mese precedente e le loro giacenze, alla fine dello stesso mese:

a) oli estratti con solventi e con acidità superiore al 30°;

b) pasta di raffinazione degli oli e oleine;

c) oleine da sego animale;

d) olio di cocco;

e) grasso di crisalide;

f) qualunque altro olio e grasso vegetale od animale destinato alla saponeria esclusi quelli di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, convertito in legge 7 aprile 1938-XVI, n. 469, contenente norme sulla utilizzazione dei grassi animali.

Per i prodotti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dovranno essere indicati separatamente: i quantitativi che il produttore intenderebbe destinare alla industria saponiera e che a tale scopo debbono senz'altro essere messi a disposizione della Confederazione fascista degli industriali, e quelli che intenderebbe destinare ad altri usi. Per questi ultimi il produttore dovrà indicare quali sono gli usi previsti ed i quantitativi a ciascun di essi destinati.

Le aziende dovranno inoltre comunicare alla Confederazione predetta tutti quegli ulteriori dati che venissero da questa richiesti.

Art. 2.

La Confederazione fascista degli industriali previa approvazione del Ministero delle corporazioni, sentito il Comitato tecnico corporativo per i grassi e i saponi, potrà stabilire, prescindendo dalle denuncie effettuate dalle singole ditte, i quantitativi di materie grasse che ciascuna ditta dovrà destinare alla industria saponiera e quelli da riservarsi ad altri usi.

Le ditte non potranno destinare alla saponeria i quantitativi di materie grasse per i quali sia stata denunciata, o per i quali la Confederazione abbia disposto ai fini del comma precedente la destinazione ad altri usi e viceversa.

Art. 3.

Le materie grasse e la colofonia destinate alla industria saponiera e provenienti dalle importazioni, saranno altresì poste a disposizione della Confederazione fascista degli industriali.

Art. 4.

Tutte le materie grasse di cui ai precedenti articoli destinate alla industria saponiera e poste a disposizione della Confederazione fascista degli industriali, dovranno essere utilizzate in conformità alle istruzioni che saranno impartite dalla Confederazione stessa e previa approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

La Confederazione fascista degli industriali provvederà alla distribuzione fra le singole ditte saponiere, delle materie grasse di cui agli articoli precedenti secondo criteri che dovranno essere preventivamente approvati dal Ministro per le corporazioni.

Art. 6.

Le aziende saponiere non potranno acquistare le materie grasse e la colofonia di cui ai precedenti articoli, se non su assegnazione della Confederazione fascista degli industriali e attraverso gli organi da questa designati.

Le aziende assegnatarie delle materie grasse non potranno cederle a terzi nè utilizzarle per la produzione di tipi di sapone diversi da quelli che verranno stabiliti con decreto del Ministro per le corporazioni, da adottarsi ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 7.

E' data facoltà al Ministro per le corporazioni di stabilire con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il tipo o i tipi di sapone che potranno essere prodotti e posti in commercio nonchè la loro composizione e la loro eventuale pezzatura.

Art. 8.

I saponi di qualsiasi natura, che siano stati prodotti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per le corporazioni di cui all'articolo precedente, potranno essere venduti al pubblico fino a tre mesi dopo la pubblicazione del decreto stesso.

Art. 9.

E' punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000:

a) chiunque ometta di effettuare la denuncia di cui all'art. 1 del presente decreto o fornisca dati inesatti in rapporto a quanto previsto da detto articolo;

b) chiunque destini alla saponeria materie grasse denunciate come destinate ad altri usi o viceversa;

c) chiunque venda o acquisti materie grasse per saponeria da persone o enti diversi dagli organi all'uopo designati dalla Confederazione fascista degli industriali;

d) chiunque ceda a terzi le materie grasse assegnategli dalla Confederazione fascista degli industriali o le utilizzi per la produzione di tipi di sapone diversi da quelli stabiliti con il decreto del Ministro per le corporazioni a' sensi dell'art. 7.

Art. 10.

Chiunque dopo l'entrata in vigore del decreto del Ministro per le corporazioni di cui all'art. 7 produce sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto stesso è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000. Nei casi di recidiva potrà essere disposta con provvedimento del Prefetto, anche la chiusura dello stabilimento industriale fino a sei mesi.

Art. 11.

Chiunque, dopo il termine di tre mesi di cui all'art. 8 del presente decreto, ponga in vendita sapone di tipo e contenuto diversi da quelli stabiliti nel decreto del Ministro per le corporazioni di cui all'art. 7 del presente decreto, è parimenti punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000. Nei casi di recidiva potrà essere disposta, con provvedimento dell'autorità comunale, anche la sospensione della licenza di commercio di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2176, convertito in legge 18 gennaio 1927, n. 2501, con la conseguente chiusura dell'esercizio commerciale fino a sei mesi.

Art. 12.

Le pene previste dagli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto si applicano sempre che il fatto non costituisca reato più grave ai termini di altre leggi.

Art. 13.

La Confederazione fascista degli industriali potrà inoltre disporre, a carico degli inadempienti agli obblighi stabiliti nell'art. 6, la riduzione e la sospensione delle assegnazioni di materie prime.

Art. 14.

Le disposizioni del R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1518, convertito in legge 10 gennaio 1938, n. 79, contenente norme sulla disciplina della produzione e del commercio dei saponi da bucato rimangono in vigore in quanto non siano in contrasto con quanto previsto nel presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — GRANDI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, foglio 60. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 ottobre 1939-XVII, n. 1697.

Limitazioni all'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;

Ritenuta la necessità di dettare norme circa l'impiego dei conduttori elettrici di rame e sue leghe e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è fatto divieto di installare:

a) conduttori di rame e sue leghe, nudi o coperti, in opera su isolatori, in linee aeree per trasporto e distribuzione di energia elettrica a qualunque tensione e per qualunque sezione;

b) cavi di rame e sue leghe, comunque isolati o protetti semplici o multipli aventi una sezione del conduttore semplice, o dei singoli conduttori costituenti il conduttore multiplo, superiore a 6 mmq.;

c) conduttori e cavi di rame e sue leghe, di qualunque tipo in opera nell'interno di stabilimenti, officine ed edifici a carattere sia pubblico che privato, aventi la sezione del conduttore semplice, o dei singoli conduttori, costituenti il conduttore multiplo, superiore a 6 mmq.;

d) conduttori e cavi flessibili isolati di rame e sue leghe di sezione superiore a 6 mmq. per qualsiasi uso ad eccezione di quelli da impiegarsi nelle macchine ed apparecchi elettrici;

e) conduttori di rame e sue leghe, nudi, sia tondi che piatti o profilati, per connessioni nelle centrali elettriche, sottostazioni, cabine ed impianti di utilizzazione in genere, di sezione superiore a 6 mmq.;

f) piastre di spandimento di rame e sue leghe, conduttori nudi di rame e sue leghe direttamente interrati, conduttori di rame e sue leghe per la protezione degli edifici contro i fulmini;

g) conduttori di rame e sue leghe, di qualunque tipo, da installarsi su palificazioni già esistenti.

Agli effetti di quanto disposto da questo articolo, la sezione del conduttore va riferita a quella del conduttore di rame. Quando più conduttori o cavi sono in parallelo la sezione va riferita a quella complessiva di una fase o di una polarità. Gli eventuali fili pilota ed il neutro facenti parti di linee o di cavi a più conduttori non vengono considerati agli effetti della sezione limite.

E' ammessa una sospensione temporanea di dieci mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'applicazione del divieto di cui al precedente comma *b*) limitatamente ai cavi, comunque isolati e protetti, semplici e multipli, per tensione di esercizio superiore a 40.000 Volt.

Art. 2.

I divieti di cui al precedente articolo non si applicano:

— ai conduttori di contatto e alle relative corde portanti e pendinature per la trazione elettrica e per gli apparecchi di trasporto e di sollevamento;

— ai collegamenti per le rotaie;

— ai conduttori impiegati nelle macchine e negli apparecchi elettrici;

— agli impianti elettrici a bordo di navi, aerei e veicoli in genere;

— ai cavi sottomarini di qualunque tipo, per qualsiasi uso;

— ai conduttori nudi o coperti per derivazioni locali di abbonato telefonico;

— ai cavi telefonici e telegrafici a conduttori multipli;

— ai cavi comunque isolati e protetti, semplici o multipli, recuperati dalle condutture e circuiti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e reimpiegati tali e quali;

— ai fabbisogni per riparazione di condutture e circuiti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

— alle morsetterie di collegamento tra alluminio e rame.

Art. 3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto inoltre divieto di installare:

h) sostegni di ferro o acciaio di qualunque tipo in linee aeree per trasporto e distribuzione di energia elettrica a qualunque tensione non superiore a 70 kv;

i) sostegni di ferro omogeneo in linee aeree per trasporto di energia elettrica a tensione superiore a 70 kv;

l) sostegni di ferro o acciaio di qualunque tipo per sottostazioni di trasformazione o di sezionamento all'aperto;

m) candelabri e sostegni di ghisa, ferro o acciaio di qualunque tipo per apparecchi di illuminazione all'aperto;

n) sostegni di ferro o acciaio di qualunque tipo per linee telegrafiche, telefoniche e di segnalazione;

o) strutture di ferro o acciaio di qualunque tipo per sostegno di condutture e apparecchiature ad alta tensione nell'interno di centrali e sottostazioni elettriche;

p) coperture per cunicoli di lamiera o ghisa in centrali e sottostazioni elettriche tanto all'interno quanto all'esterno.

I divieti di cui al precedente articolo non si applicano:

— per attraversamenti o per altri punti singolari delle linee e impianti di cui ai comma *h*), *m*) ed *n*) del precedente articolo semprechè i sostegni necessari per tali attraversamenti e per tali punti debbano soddisfare a particolari esigenze di altezza, di sforzo e di ingombro;

— per mensolaggi e portaisolatori di ferro e acciaio ivi compresi quelli da porsi in opera su sostegni di cui ai comma *h*), *m*) ed *n*) del precedente articolo;

— per varianti e rafforzamento di esistenti palificazioni in ferro.

Nei casi di cui ai comma *h*), *l*), *m*) ed *n*) del precedente articolo è consentito l'impiego del cemento armato semprechè il materiale di armatura sia acciaio con carico di rottura non inferiore a 60 kg/mmq. e i sostegni e relativi elementi vengano costruiti fuori d'opera.

Nel caso del comma *i*) del precedente articolo è consentito l'impiego di cemento armato costruito fuori d'opera o in opera semprechè il materiale di armatura sia acciaio con carico di rottura non inferiore a 60 kg/mmq. nonchè è consentito l'impiego di laminati, profilati e tubi di acciaio con carico di rottura non inferiore a 55 kg/mmq.

Nei casi di cui ai comma *o*) e *p*) del precedente articolo è consentito l'impiego di cemento armato costruito fuori di opera o in opera comunque armato in ferro o acciaio.

Art. 5.

E' data facoltà ai Ministri per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, di derogare ai divieti di cui agli articoli precedenti per opere in corso di ultimazione o che soddisfino speciali esigenze di interesse pubblico o che presentino eccezionali requisiti tecnici o di urgenza.

Art. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto è di sua spettanza, provvederà a mezzo degli uffici del Genio civile agli opportuni accertamenti e controlli per la osservanza delle disposizioni precedenti anche riguardo a costruzioni di Enti o di privati.

Nei casi in cui sia accertata l'inosservanza delle presenti norme l'Ufficio del Genio civile promuoverà d'urgenza dal prefetto la sospensione dei lavori e il fermo dei materiali vietati.

Per quanto non è di spettanza del Ministero dei lavori pubblici provvederanno rispettivamente i Ministeri delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'aeronautica, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, a mezzo dei propri organi competenti.

Art. 7.

Le Amministrazioni statali, le Amministrazioni provinciali e comunali e le Amministrazioni parastatali provvederanno, nel periodo indicato nell'art. 9, a modificare i capitolati relativi alle forniture dei conduttori elettrici e dei sostegni e altre parti di materiale ferroso per impianti elettrici per uniformarli alle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 8.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore due mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1698.

Riconoscimento, agli effetti civili, del Beneficio coadiutoriale sotto il titolo di S. Giovanni Bosco, nella Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Casalbarbato, frazione del comune di Fontanellato (Parma).

N. 1698. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Parma in data 9 maggio 1939-XVII relativo alla erezione del Beneficio coadiutoriale sotto il titolo di S. Giovanni Bosco, nella Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Casalbarbato, frazione del comune di Fontanellato, con la dote nel decreto stesso indicata, costituita da beni a tale scopo donati dal sacerdote Davide Peracchi, stimati L. 91.600.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1699.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia nella Curazia di S. Vigilio, in Molina di Ledro (Trento).

N. 1699. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova parrocchia nella Curazia di S. Vigilio, in Molina di Ledro (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1700.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione alla seconda dignità Arcidiaconale del Canonicato semplice di San Pietro Apostolo nel Capitolo cattedrale di Amelia.

N. 1700. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Amelia (Terni) in data 8 dicembre 1938-XVII, relativo alla elevazione alla seconda dignità Arcidiaconale del Canonicato semplice di San Pietro Apostolo, nel Capitolo cattedrale di Amelia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1939-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Giuseppe Cobolli-Gigli, Antonio Stefano Benni, Ferruccio Lantini, Dino Alfieri e Felice Guarneri.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, con cui veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, ai fascisti ing. Giuseppe Cobolli-Gigli, Antonio Stefano Benni, dott. Ferruccio Lantini, avv. Dino Alfieri e prof. Felice Guarneri in dipendenza della carica di Ministro Segretario di Stato, rispettivamente, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per le corporazioni, per la cultura popolare e per gli scambi e valute;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII col quale sono state accettate le dimissioni rassegnate dai fascisti ing. Giuseppe Cobolli-Gigli, Antonio Stefano Benni, dott. Ferruccio Lantini, avv. Dino Alfieri e prof. Felice Guarneri dalla carica di Ministro Segretario di Stato, rispettivamente per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per le corporazioni, per la cultura popolare e per gli scambi e valute;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti, ing. Giuseppe Cobolli-Gigli, Antonio Stefano Benni, dott. Ferruccio Lantini, avv. Dino Alfieri e prof. Felice Guarneri, cessano dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

(5015) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ettore Muti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il fascista Ettore Muti, al quale, col proprio decreto del 22 agosto 1939-XVII, venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per effetto della carica di Ispettore dei Fasci italiani all'estero, è stato nominato con i due Regi decreti di pari data 31 ottobre 1939-XVIII, rispettivamente Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e Membro del Gran Consiglio del Fascismo e che per effetto di tali cariche ha titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 4, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Ettore Muti è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale per le cariche di Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

(5017) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Giacomo Medici del Vascello, Alberto Pariani e Giuseppe Valle.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII con cui veniva riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, all'ing. Giacomo Medici del Vascello ed ai generali Alberto Pariani e Giuseppe Valle in dipendenza della carica di Sottosegretario di Stato, rispettivamente, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la guerra e per l'aeronautica;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII col quale sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'ing. Giacomo Medici del Vascello, dal generale Alberto Pariani e dal generale Giuseppe Valle dalla carica di Sottosegretario di Stato, rispettivamente, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la guerra e per l'aeronautica;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 8 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

L'ing. Giacomo Medici del Vascello, il generale Alberto Pariani ed il generale Giuseppe Valle cessano dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5016)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Attilio Teruzzi e Giovanni Host-Venturi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che i fascisti generale Attilio Teruzzi e Giovanni Host Venturi ai quali con proprio decreto dell'11 marzo 1939-XVII venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per effetto della carica di Sottosegretario di Stato, rispettivamente, per l'Africa Italiana e per le comunicazioni (Marina mercantile), sono stati nominati con R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII Ministri Segretari di Stato dei rispettivi Ministeri e che per effetto di tale carica hanno titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Ai fascisti generale Attilio Teruzzi e Giovanni Host Venturi è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Ministro Segretario di Stato, rispettivamente, per l'Africa Italiana e per le comunicazioni e come tali componenti il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5018)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Giuseppe Tassinari e Renato Ricci.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che i fascisti prof. Giuseppe Tassinari e Renato Ricci, ai quali, con proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per effetto della carica di Sottosegretario di Stato, rispettivamente, per l'agricoltura e le foreste e bonifica integrale e per le corporazioni, sono stati nominati con i due Regi decreti di pari data 31 ottobre 1939-XVIII Ministri Segretari di Stato dei rispettivi Ministeri e Membri del Gran Consiglio del Fascismo e che per effetto di tali cariche hanno titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 4, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Ai fascisti prof. Giuseppe Tassinari e Renato Ricci è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per le cariche di Ministro Segretario di Stato, rispettivamente per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni e di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5019)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Adelchi Serena.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il fascista Adelchi Serena, al quale con proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, per la carica di Vice segretario del Partito Nazionale Fascista, è stato nominato col R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, e che per effetto di tale carica ha titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Adelchi Serena è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5020)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Raffaello Riccardi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il fascista Raffaello Riccardi, al quale, con proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente della Corporazione della orto-floro-frutticoltura, è stato nominato col R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute e che per effetto di tale carica ha titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Raffaello Riccardi è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute e come tale componente il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5021)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Edmondo Rossoni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il fascista Edmondo Rossoni, al quale, con proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in dipendenza delle cariche di Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e di Membro del Gran Consiglio del Fascismo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e che dette dimissioni sono state accettate col R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII;

Considerato che il fascista Edmondo Rossoni per effetto della qualifica di Membro del Gran Consiglio del Fascismo ha titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 4, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Edmondo Rossoni è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni quale Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5025)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Russo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il fascista Luigi Russo, al quale, con proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista, è stato nominato col R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che per effetto di tale carica ha titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Luigi Russo è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e come tale componente il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5022)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Alessandro Pavolini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il fascista dott. Alessandro Pavolini, al quale, con proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in dipendenza della carica di presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, è stato nominato con i due Regi decreti di pari data 31 ottobre 1939-XVIII, rispettivamente, Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare e Membro del Gran Consiglio del Fascismo e che per effetto di tali cariche ha titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 4, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista dott. Alessandro Pavolini è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per le cariche di Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare e di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5026)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Sergio Nannini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il fascista dott. Sergio Nannini, al quale, con proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente della Corporazione dei cereali, è stato nominato col R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e che per effetto di tale carica ha titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al dott. Sergio Nannini è riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, per la carica di Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste e come tale componente il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5023)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 31 ottobre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Ubaldo Soddu e Francesco Pricolo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 ottobre 1939-XVIII col quale il generale Ubaldo Soddu ed il generale Francesco Pricolo vengono nominati Sottosegretari di Stato, rispettivamente, per la guerra e per l'aeronautica;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al generale Ubaldo Soddu ed al generale Francesco Pricolo è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in dipendenza della carica di Sottosegretario di Stato, rispettivamente, per la guerra e per l'aeronautica e come tali componenti il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5024)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 novembre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ermanno Amicucci.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il fascista dott. Ermanno Amicucci, al quale, con proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, venne riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di vice presidente della Corporazione della carta e della stampa, è stato nominato col R. decreto 4 novembre 1939-XVIII, Sottosegretario di Stato per le corporazioni e che per effetto di tale carica ha titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al dott. Ermanno Amicucci, è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di Sottosegretario di Stato per le corporazioni e come tale componente il Consiglio nazionale delle corporazioni.

Roma, addì 4 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5027)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 novembre 1939-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Giovanni Marinelli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Ritenuto che il fascista rag. Giovanni Marinelli, al quale, con proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII venne riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per le cariche di Membro del Gran Consiglio del Fascismo e di Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, è stato nominato con R. decreto 5 novembre 1939-XVIII Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, cessando dalla carica di Segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, e che per effetto delle anzidette cariche ha titolo a far parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Visti gli articoli 3, primo comma, 4, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al rag. Giovanni Marinelli è riconosciuta la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per le cariche di Sottosegretario di Stato per le comunicazioni e di Membro del Gran Consiglio del Fascismo.

Roma, addì 5 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5028)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1939-XVIII.
Costituzione delle Deputazioni di borsa per l'Anno XVIII E.F.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925-III, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, numero 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926-IV, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e dei Consigli provinciali delle corporazioni;

Decreta:

Le Deputazioni di borsa, per l'Anno XVIII E.F., sono così costituite:

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:
Maccaferri cav. Gaetano, delegato governativo;
Il direttore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Giannantoni prof. rag. Giuseppe, Magni cav. rag. Arminio, Masetti gr. cr. ing. Enrico, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
Casalini cav. ing. Domenico, per l'Istituto di emissione;
Belvederi cav. rag. Emanuele, Piretti cav. dott. Edmondo, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:
Gargani cav. Giovanni, delegato governativo;
Il direttore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Floridia comm. dott. Giuseppe, Morante cav. uff. Romeo, Nocentini gr. uff. rag. Alberto, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
Settepassi comm. Cesare, per l'Istituto di emissione;
Martelli comm. dott. Vieri, Ruffo comm. dott. Casimiro, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:
Battilana cav. dott. Enrico, delegato governativo;
Il direttore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Bocciardo gr. uff. Ettore, Cerutti gr. uff. Giuseppe, Dallorso senatore Nicola Giuseppe, Migliorisi cav. dott. Filippo, Riva comm. dott. Cesare, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
Fanelli cav. Ugbaldo, delegato governativo;
Balduino comm. dott. Domenico, per l'Istituto di emissione;
Fabiani comm. rag. Francesco, Graziani Carlo, Ramella comm. rag. Francesco, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:
Massone rag. Tito, delegato governativo;
Il direttore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Moretti gr. uff. Alberto, per la Stanza di compensazione;
Baslini cav. Giovanni, Capietti cav. rag. Pietro, Crivelli comm. rag. Primo, Guida comm. Michele, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
Forti cav. Francesco, delegato governativo;
Paroli comm. Ludovico, per l'Istituto di emissione;
Aletti comm. dott. Arturo, Antonioli cav. uff. Ilio, Pozzi comm. Pietro Giuseppe, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:
De Liguoro comm. dott. Alfredo, delegato governativo;
Il direttore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Giura cav. Raffaele, per la Stanza di compensazione;
Carelli gr. uff. prof. Umberto, Cosenza comm. ing. Angelo, D'Errico cav. Silvestro, Jandoli gr. uff. prof. Raffaele, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
Pacenza cav. dott. Armando, delegato governativo;
Ricciardi cav. uff. Lorenzo, per l'Istituto di emissione;
Caugiani cav. dott. Giovanni, De Leo comm. avv. Giovanni, Santini cav. uff. dott. Mario, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:
Ceresa gr. uff. Alessandro, delegato governativo;
Il direttore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Cauli comm. dott. Ettore, per la Stanza di compensazione;
Bocchini comm. dott. Alfredo, Bompard cav. dott. Paolo, Ferretti senatore gr. uff. Giacomo, Natali comm. Tito, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
Conte comm. dott. Paolo, delegato governativo;
Ravasini cav. gr. cr. dott. Ruggero, per l'Istituto di emissione;
Turchetti cav. dott. Elio, Vicinelli comm. Alberto, Zanni comm. Michele, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:
Mignone comm. dott. Giuseppe, delegato governativo;
Il direttore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Longo gr. uff. rag. Alfredo, per la Stanza di compensazione;
De Fernex Marco, Ramella comm. avv. Umberto, Ruffini gr. uff. Carlo, Savarino-Corti cav. uff. dott. Eugenio, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:
D'Andrea cav. dott. Oscar, delegato governativo;
Sclopis cav. ing. Giuseppe, per l'Istituto di emissione;
Bensa avv. Francesco, Bocca cav. Ernesto, Marone gr. ufficiale Enrico, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:
Longo cav. Rosario, delegato governativo;
Il direttore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Piccione cav. gr. cr. gen. Luigi, per la Stanza di compensazione;

Capurso rag. Pasquale, De Scalzi comm. Giovanni Battista, Noya cav. Mario, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Pototschnig comm. Alfredo, per l'Istituto di emissione;

Economo barone Demetrio, Rigo comm. prof. Riccardo, Tonello Antonio, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Squarzini cav. Alessandro, delegato governativo;

Il direttore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bertoni cav. dott. Agostino, Fracca comm. rag. Aurelio, Rossi cav. dott. Giovanni, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Deputati supplenti:

Garioni gr. uff. prof. dott. Antonio, per l'Istituto di emissione;

Marchetto cav. rag. Virgilio, Meneghelli rag. Guido Edoardo, per il Consiglio provinciale delle corporazioni.

Gli ispettori del Tesoro, delegati dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, quando già non rivestano, ai termini del presente decreto, la qualità di deputati di Borsa, faranno parte della Deputazione della rispettiva Borsa, come membri senza voto deliberativo.

Roma, addì 15 novembre 1939-XVIII

(5073) *Il Ministro*: DI REVEL

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 19 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente istituzione di una imposta ordinaria sul patrimonio.

(5074)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino del torrente Prescudino in provincia di Udine

Con decreto Ministeriale 13 novembre 1939, n. 8525, è stato approvato l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Pescudino, nel comune di Barcis (Udine), compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Udine, in data 26 novembre 1934.

(4982)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del sapone

A parziale modifica della disposizione contenuta nella circolare P.247 del 21 febbraio 1938, con provvedimento P.519 del 19 corrente, sono stati fissati come appresso i prezzi del sapone tipo unico:

dal produttore al grossista . . . . L. 310 — al quintale
dal grossista al dettagliante . . . . . . » 325 — »
prezzo di vendita al consumo: . . . . . . » 3,50 al Kg.
forme di grammi 200 . . . . » 0,70 il pezzo
forme di grammi 400 . . . . » 1,40 »

Restano invariate le norme riguardanti le condizioni di vendita e la pezzatura obbligatoria. I nuovi prezzi andranno in vigore dal 25 corrente per le vendite dal produttore, mentre per le altre fasi di vendita i Consigli provinciali delle corporazioni provvederanno a fissare la data di decorrenza.

I prezzi degli altri tipi di sapone sono rimasti immutati.

(5075)

Elenco B delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI FROSINONE

Intestazione o denominazione dell'azienda: Stabilimento industriale manufatti carta.

Estremi dell'iscrizione all'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni: C.P.E.C. di Frosinone n. 7945, iscritto l'8 ottobre 1930.

Ubicazione dell'Azienda: Isola Liri Superiore (provincia di Frosinone).

Natura dell'azienda e specie della produzione: Industria cartotecnica.

Proprietario: Aldo Sestieri di Sabatini, domiciliato in Isola Liri Superiore, residenza in Roma, via Catalana n. 1.

(5046)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Vulchard Giacomo da Napoli, contrassegnati col n. NA-78 sono stati deformati.

(5033)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Lo Monaco Sebastiano Giuseppe fu Natale, da Canicattini Bagni, contrassegnati con il n. SR-I, sono stati deformati.

(5034)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Migone Silvio fu Luigi da Genova, contrassegnati col n. 41-r, sono stati deformati.

(5035)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Punzo Giovanni di Pasquale da Napoli, contrassegnati con n. NA-49, sono stati deformati.

(5036)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 9 novembre 1939 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Gattini Silvestro, residente nel comune di Taranto, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 dicembre 1939, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 21 novembre 1939-XVIII

(5068) p. *Il Ministro*: TUFAROLI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 9 novembre 1939 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. D'Aloisio Eliseo, residente nel comune di Ortona, distretto notarile di Chieti, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 dicembre 1939, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 19 novembre 1939-XVIII

(5054) p. *Il Ministro*: TUFAROLI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 9 novembre 1939 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Lipari Giovanni, residente nel comune di S. Agata di Militello, distretto notarile di Patti, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 5 dicembre 1939, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 19 novembre 1939-XVIII

(5055) p. *Il Ministro*: TUFAROLI

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 9 novembre 1939 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Giardina Gaetano, residente nel comune di Pachino, distretto notarile di Siracusa, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 16 dicembre 1939, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 19 novembre 1939-XVIII

(5056) p. *Il Ministro*: TUFAROLI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 232

del 20 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,25
Francia (Franco)	43,75
Svizzera (Franco)	444,65
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,2552
Canadà (Dollaro)	17 —
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,23
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,47
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7169
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	75 —
Id. 3,50 % (1902)	72,175
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,65
Id. Id. 5 % (1936)	94,675
Rendita 5 % (1935)	93,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,675
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,45
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,175
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,025
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,075

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PISA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che l'ostetrica Venturucci Iolanda vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Montecatini V. C. (frazione Sassa) non ha accettato la nomina;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina della concorrente dichiarata idonea che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopraindicata;

Ritenuto che nelle condizioni volute si trova la signora Bresci Miranda;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 15 aprile u. s., n. 7164;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La signora Bresci Miranda è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Montecatini V. C. (frazione Sassa).

Il podestà di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 26 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: VENTURA

(4858)

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che il dott. Tubino Arturo vincitore del posto di medico condotto di S. Frediano a Settimo (Cascina) non avendo accettata la nomina nel termine prescritto è stato dichiarato rinunziatario;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina del concorrente idoneo che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede resasi vacante;

Ritenuto che il dott. Cannelli Antonio che si trova nelle condizioni volute non ha accettata la nomina;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 7 agosto corrente anno, n. 15117;

Visto l'art. 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Sergio Cartei è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di S. Frediano a Settimo (Cascina).

Il podestà di Cascina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 1° novembre 1939-XVIII

Il prefetto: VENTURA

(4859)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Considerato che il dott. Cartei Sergio vincitore del posto di medico condotto di Balconivisi (S. Miniato) non ha accettato la nomina;

Ritenuto che ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devesi procedere alla nomina del concorrente idoneo che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede resasi vacante;

Ritenuto che il dott. Marcello Guidi che si trova nelle condizioni volute ha optato per la condotta di Montecatini Val di Cecina;

Vista la graduatoria approvata con decreto prefettizio 7 agosto c. a., n. 15117;

Visto l'art. 89 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Mario Mazzieri è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Balconivisi (S. Miniato).

Il podestà di S. Miniato è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Pisa, addì 1° novembre 1939-XVIII

Il prefetto: VENTURA

(4860)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 27134 div. Sanità del 21 agosto 1939, col quale si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto il decreto pari numero e data del precedente col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del Consorzio di Valdengo, Piatto e Cerreto Castello il dott. Marocchetti Ugo;

Vista la lettera del podestà di Valdengo del 10 ottobre 1939 con cui si comunica che il dott. Marocchetti Ugo ha rinunciato al posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta suddetta il dott. Cavagnino Pietro.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Valdengo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 26 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: BARATELLI

(4856)

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELL PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 15511 div. Sanità col quale si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 gennaio 1937-XV;

Visto il decreto pari numero e data del precedente, col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta di Boccioleto, Rima S. Giuseppe, Balmuccia, Rossa, Rimasco e Carcoforo, la ostetrica Trisoglio Antonia;

Vista la lettera del podestà di Boccioleto del 16 settembre 1939-XVII con cui si comunica che la ostetrica Trisoglio Antonia ha rinunciato al posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, numero 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta suddetta la ostetrica Moscato Giovanna.

Il presente decreto della cui esecuzione è incaricato il podestà di Boccioleto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 26 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: BARATELLI

(4855)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 15511 div. Sanità del 25 luglio 1939, col quale si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937-XVI;

Visto il decreto pari numero e data del precedente col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del comune di Greggio l'ostetrica Scagliotti Marta;

Considerato che la predetta è stata ora nominata nella sede di Quinto Vercellese, resasi successivamente vacante;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta suddetta l'ostetrica Galo Luigia.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Greggio, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni nell'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 31 ottobre 1939-XVIII

Il prefetto: BARATELLI

(4857)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il decreto 30 dicembre 1937-XVI, n. 42132, con cui venne bandito il pubblico concorso per il conferimento dei due posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre dello stesso anno,

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1938-XVI, con cui venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria delle concorrenti risultate idonee formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria in narrativa, così formulata:

1. Ariatti Laura . . . . . . punti 61,37/100
2. Frittelli Flora . . . . . » 60,37/100
3. Biordi Agata Maria . . . . . » 57,32/100
4. Terzi Clementina . . . . . » 53,69/100
5. Guidazzoli Maria . . . . . » 51,75/100
6. Rossi Elsa . . . . . . » 51,50/100
7. Manzini Iolanda. . . . . . » 49,94/100
8. Beriani Emma . . . . . . » 49,32/100
9. De Titta Dorina. . . . . . » 49,12/100
10. Franchi Pia. . . . . . . » 45,75/100
11. Calori Laura . . . . . . » 36,25/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per giorni otto consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 23 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: SALERNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio odierno decreto di pari numero con cui viene approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso per il conferimento dei due posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937-XVI;

Viste le domande presentate dalle candidate classificate ai primi posti della graduatoria medesima, con riguardo all'ordine delle sedi per cui ha dichiarato di concorrere ciascuna delle cennate candidate;

Visto l'art. 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici per il posto di ostetrica condotta nella sede a fianco di ciascuna indicato:

1. Ariatti Laura, Sala Bolognese, condotta unica;
2. Frittelli Flora, Minerbio (Ca' de' Fabbri).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per giorni otto consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bologna, addì 23 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: SALERNO

(4840)

REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di coadiutore nel reparto clinico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto di pari numero e data che dichiara vincitore del concorso per un posto di coadiutore nel reparto clinico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Piacenza il dott. Arturo Sgro fu Giuseppe unico concorrente;
Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 75 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Arturo Sgro fu Giuseppe, risultato idoneo nel concorso al posto di coadiutore nel reparto clinico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Piacenza è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Piacenza.

Piacenza, addì 26 ottobre 1939-XVII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Vista la nota in data 14 ottobre 1939-XVII, n. 20316, Div. 3/1, con la quale il presidente ed il segretario della Commissione giudicatrice, del concorso al posto di coadiutore nel reparto clinico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Piacenza trasmettono il verbale originale del concorso medesimo;
Ritenuto che al concorso medesimo ha partecipato il solo candidato dott. Arturo Sgro fu Giuseppe, il quale è stato dichiarato idoneo dalla predetta Commissione;
Visto l'art. 75 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Arturo Sgro fu Giuseppe, è dichiarato vincitore nel concorso per un posto di coadiutore nel reparto clinico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Piacenza.

Piacenza, addì 26 ottobre 1939-XVII

Il Prefetto.

(4850)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso a nove posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI;
Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a nove posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI:

1) Dott. Fortunato Algelo . . . . . . con voti 30,60/50
2) Dott. Lecchini Silvio Italico . . . . . » » 26,27/50
3) Dott. Giampietri Leoni Vincenzo . . . » » 25,47/50
4) Dott. Franco Renato . . . . » » 25,34/50
5) Dott. D'Antonio Paride . . . . » » 25,29/50
6) Dott. Brutti Alberto . . . . » » 25,00/50
7) Dott. Bevilacqua Michelangelo . . . . » » 24,86/50
8) Dott. Zuppante Massimo . . . . . . con voti 24,75/50
9) Dott. Bombardieri Nicolò . . . . . » » 24,54/50
10) Dott. Giampietri Leoni Manlio . . . . . » » 24,42/50
11) Dott. Morisani-Romeo Salvatore . . . » » 24,36/50
12) Dott. Micallef Francesco . . . . . » » 23,58/50
13) Dott. Pascarella Giovanni . . . . . » » 23,28/50
14) Dott. Santinelli Enrico . . . . . . » » 23,26/50
15) Dott. Scollo Antonino . . . . . . » » 22,93/50
16) Dott. Patrizi Mario . . . . » » 22,88/50
17) Dott. Iorio Mario . . . . » » 22,36/50
18) Dott. Sparano Angelo . . . . » » 22,11/50
19) Dott. Nicolò Domenico . . . . » » 21,74/50
20) Dott. Materassi Fernando. . . . . . . » » 20,67/50
21) Dott. Mazzieri Mario . . . . » » 19,15/50

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 7 settembre 1939-XVII

Il prefetto: RAPISARDA

(4851)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 28428 del 12 agosto scorso con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per i posti vacanti di medico condotto bandito il 30 dicembre 1937-XVI, nonchè il decreto pari numero e data con il quale veniva provveduto alla designazione dei vincitori delle singole condotte;
Vista la lettera n. 28428 del 19 corrente mese con la quale il podestà di Genova dichiara d'ufficio dimissionario il dott. Brandani Gerolamo per non avere assunto servizio nel termine prescritto nella condotta di Genova-S. Ugo e prende atto della rinuncia del dott. Avanzino Luigi alla nomina a titolare della condotta di Genova-Borzoli Fegino;
Ritenuta la necessità di designare altri sanitari in base alla graduatoria come sopra approvata e nella quale i predetti figurano rispettivamente al 2° e 4° posto;
Ritenuto che il 3° classificato dott. Mangiante Vittorio è stato dichiarato vincitore della condotta chiesta per prima, che il 5° classificato dott. Scuteri Francesco è stato dichiarato vincitore della condotta di Genova-Cornigliano Occidentale mentre aveva chiesta nell'ordine di preferenza per prima la condotta di Genova-S. Ugo, ora rimasta vacante, che il 6° classificato dott. Teppati Massimo ha chiesta la condotta di Genova-Cornigliano Occidentale a preferenza di quella avuta e che il 7° classificato dott. Fossa Igino ha chiesta la condotta di Genova-Borzoli Fegino pure a preferenza di quella di Masone conferitagli;
Visto gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti sanitari sono dichiarati vincitori dei posti a fianco di ciascuno di essi indicati:

1) Dott. Scuteri Francesco, Genova, zona 23ª S. Ugo;
2) Dott. Teppati Massimo, Genova, zona 39ª, Cornigliano Occidentale;
3) Dott. Fosse Igino, Genova, zona 40ª, Genova-Borzoli Fegino;
4) Dott. Repetto Remo (8° classificato) Masone.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Genova e Masone.

Genova, addì 30 ottobre 1939-XVIII

p. Il prefetto: BELLI

(4852)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di ostetrica condotta bandito con decreto prefettizio in data 28 dicembre 1937, n. 31296, per le condotte ostetriche di Carpi (Cortile-S. Martino) Fanano (condotta unica) e Soliera (capoluogo);

Vista la graduatoria formata dalla Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 231, riflettenti i modi e i termini per la pubblicazione di tale graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di ostetrica condotta per i suddetti Comuni:

1) Penni Guglielma . . . . con punti 57,75
2) Serafini Maria Pia . . . . » » 57,25
3) Malmusi Ada . . . . » » 53,75
4) Venturelli Emma . . . . » » 53,48
5) Cervi Afra . . . . » » 51,18
6) Vandelli Maria . . . . » » 50,71
7) Costa Clementina . . . . » » 48,78
8) Magiera Marta . . . . » » 46,44
9) Gulinelli Dorinda . . . . » » 45,76
10) Vanoni Settima . . . . » » 45,48
11) Rezzagli Nerina . . . . » » 45,37
12) Belletti Elisa . . . . » » 44,98
13) Cremonini Eugenia . . . . » » 42,97
14) Fregni Jolanda . . . . » » 41,66

A norma dei precitati articoli, tale graduatoria sarà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e sarà pubblicata nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Modena, addì 26 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: BOLTRAFFIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1937-XVI, col quale veniva bandito il concorso a tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia per le condotte ostetriche di Carpi (Cortile-San Martino), Fanano (condotta unica) e Soliera (capoluogo);

Visto il proprio decreto di ugual numero in data odierna col quale si approva la graduatoria delle concorrenti;

Viste le domande delle concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 231;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna segnata:

Penni Guglielma è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Soliera (capoluogo);

Serafini Maria Pia è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Fanano (condotta unica);

Malmusi Ada è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Carpi (condotta di Cortile-San Martino).

Modena, addì 26 ottobre 1939-XVII

Il prefetto: BOLTRAFFIO

(4853)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso a due posti di veterinario condotto bandito con decreto prefettizio in data 28 dicembre 1937, per le condotte veterinarie di Modena (2° reparto) e Medolla (condotta unica);

Vista la graduatoria formata dalla Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 285, riflettenti i modi ed i termini per la pubblicazione di tale graduatoria;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto per i suddetti Comuni:

1) Pacchioni dott. Giuseppe . . . . punti 70,625
2) Rebucci dott. Ercole . . . . » 61,144
3) Rubbiani dott. Umberto . . . . » 57,812
4) Buffagni dott. Vittorio . . . . » 54,086
5) Benatti dott. Amleto . . . . » 53,022
6) Termanini dott. Ruggero . . . . » 52,739
7) Lolli dott. Raimondo . . . . » 52,512
8) Venieri dott. Giuseppe . . . . » 52 —
9) Gibellini dott. Erminio . . . . » 51,935
10) Brandani dott. Ugo . . . . » 51,586
11) Molinari dott. Paolo . . . . » 50,936
12) Conti dott. Emilio . . . . » 50,236
13) Corsini dott. Bonfiglio . . . . » 47,627
14) Lambranzi dott. Renzo . . . . » 47,567
15) Zecchini dott. Ettore . . . . » 43,187
16) Virgili dott. Tullio . . . . » 42,323

A norma dei precitati articoli, tale graduatoria sarà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e sarà pubblicata all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati per otto giorni consecutivi.

Modena, addì 30 ottobre 1939-XVIII

Il prefetto: BOLTRAFFIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1937-XVI, col quale veniva bandito il concorso a due posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia per le condotte veterinarie di Modena (secondo reparto) e Medolla (condotta unica);

Visto il proprio decreto in data odierna di ugual numero col quale si approva la graduatoria dei concorrenti;

Visto il proprio decreto n. 19833 in data 27 settembre 1939-XVII, col quale si soppresse dal predetto bando di concorso il posto di veterinario condotto del secondo reparto delle condotte veterinarie del comune di Modena in relazione alla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782;

Viste le domande dei concorrenti per l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pacchioni Giuseppe è dichiarato vincitore per la condotta veterinaria del comune di Medolla (condotta unica).

Modena, addì 30 ottobre 1939-XVIII

Il prefetto: BOLTRAFFIO

(4854)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.